

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0322/2002

7 ottobre 2002

*

RELAZIONE

sul progetto di regolamento (CE) della Commissione che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio (regolamento finanziario applicabile al bilancio generale)
(SEC(2002) 836 – C5-0400/2002 – 2002/0902(CNS))

Commissione per i bilanci

Relatore: Gianfranco Dell'Alba

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA.....	5
MOTIVAZIONE	13
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DEI BILANCI	17

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 18 luglio 2002 la Commissione ha consultato il Parlamento, a norma della dichiarazione allegata all'articolo 185 del regolamento finanziario sul progetto di regolamento (CE) della Commissione che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio (regolamento finanziario applicabile al bilancio generale) (SEC(2002) 836 – 2002/0902 (CNS)).

Nella seduta del 5 settembre 2002 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per i bilanci per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per il controllo dei bilanci (C5-0400/2002).

Nella riunione del 28 agosto 2002 la commissione per i bilanci aveva nominato relatore Gianfranco Dell'Alba.

Nelle riunioni del 11 settembre 2002 e 2 ottobre 2002 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato la proposta di risoluzione all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Terence Wynn (presidente), Reimer Böge, Anne Elisabet Jensen e Franz Turchi (vicepresidenti), Gianfranco Dell'Alba (relatore), Ioannis Averoff, Herbert Bösch (in sostituzione di Joan Colom i Naval), Paulo Casaca (in sostituzione di Neena Gill), Bárbara Dührkop Dührkop, James E.M. Elles, Göran Färm, Salvador Garriga Polledo, Anne-Karin Glase (in sostituzione di Den Dover), Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (in sostituzione di Kathalijne Maria Buitenweg), Catherine Guy-Quint, Jutta D. Haug, Christopher Heaton-Harris (in sostituzione di Markus Ferber), María Esther Herranz García, Wolfgang Ilgenfritz, Wilfried Kuckelkorn, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Joaquim Píscarreta, Guido Podestà, Rijk van Dam (in sostituzione di Michel Raymond), Alejo Vidal-Quadras Roca (in sostituzione di Thierry B. Jean-Pierre), Kyösti Tapio Virrankoski, Ralf Walter e Brigitte Wenzel-Perillo.

Il parere della commissione per il controllo dei bilanci è allegato.

La relazione è stata depositata il 7 ottobre 2002.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento sul progetto di regolamento (CE) della Commissione che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio (regolamento finanziario applicabile al bilancio generale) (SEC(2002) 836 – C5-0400/2002 – 2002/0902(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista il progetto della Commissione (SEC(2002) 836¹),
 - consultato dalla Commissione a norma della dichiarazione allegata all'articolo 185 del regolamento finanziario (C5-0400/2002),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0322/2002),
1. approva il progetto della Commissione quale emendato;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza il suo progetto;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente il suo progetto;
 4. chiede alla Commissione di includere nel presente regolamento l'estensione delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1049/2001, in particolare l'articolo 8 all'Accademia europea di polizia (AEP)
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

¹ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Emendamento 1
Considerando 6 bis (nuovo)

(6 bis) La Commissione include negli atti istitutivi degli organismi specializzati di cui al presente regolamento la possibilità per gli Stati membri che li ospitano di arrecare un contributo finanziario diretto o indiretto.

Motivazione

Stante la recente moltiplicazione delle agenzie e il loro impatto sul bilancio comunitario, tale disposizione dovrebbe essere inserita nel regolamento quadro.

Emendamento 2
Articolo 5, comma unico bis (nuovo)

Le entrate comprendono gli eventuali contributi finanziari degli Stati membri che ospitano l'organismo.

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento riguardante il considerando 6 bis (nuovo).

Emendamento 3
Articolo 5 bis (nuovo)

Articolo 5 bis

Prima di prendere qualsiasi decisione che abbia conseguenze finanziarie significative e possa avere un impatto sull'entità della sovvenzione comunitaria dell'anno in corso o di quelli successivi, il

consiglio di amministrazione informa la Commissione e l'autorità di bilancio. Se entro il termine di sei settimane nessuna obiezione è stata sollevata dall'uno o dall'altro dei due rami dell'autorità di bilancio, il consiglio di amministrazione adotta la decisione definitiva.

Motivazione

Le agenzie comunitarie attuano le politiche comunitarie designate nei loro atti di base e ricevono a tal fine una sovvenzione da parte del bilancio comunitario. E' pertanto necessario che l'autorità di bilancio sia informata delle decisioni che possono avere un impatto sul bilancio, prima che queste ultime vengano prese.

Emendamento 4

Articolo 25, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. L'organismo comunitario trasmette ogni anno all'autorità di scarico qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione. Esso comunica altresì informazioni concernenti le misure esistenti o previste per prevenire i rischi di frode o irregolarità.

Motivazione

Si tratta di elementi essenziali di cui l'autorità di scarico deve disporre per assolvere il proprio compito.

Emendamento 5

Articolo 27, paragrafo 6

6. Il bilancio viene adottato dal consiglio di amministrazione dell'organismo comunitario. ***Esso tiene conto dell'importo***

6. Il bilancio ***definitivo*** viene adottato dal consiglio di amministrazione dell'organismo comunitario ***previa***

della sovvenzione *assegnata dalle Comunità*.

adozione definitiva del bilancio dell'Unione che stabilisce l'importo della sovvenzione nonché l'organico.

Motivazione

Dato che il bilancio dell'Unione può assegnare una sovvenzione agli organismi, la preventiva adozione del bilancio dell'Unione condiziona l'adozione definitiva del bilancio degli organismi. Tali disposizioni figuravano già nella relazione Dell'Alba (A5-0276/2001) approvata nel novembre 2001.

Emendamento 6
Articolo 30

Lo stato delle spese può essere presentato secondo una nomenclatura per natura e/o per obiettivo. Tale nomenclatura è definita dall'organismo comunitario.

Lo stato delle spese può essere presentato secondo una nomenclatura per natura e/o per obiettivo **a condizione di stabilire una distinzione tra stanziamenti amministrativi e stanziamenti operativi**. Tale nomenclatura è definita dall'organismo comunitario.

Motivazione

E' indispensabile mantenere la definizione esistente nella nomenclatura tradizionale nonché nella nomenclatura ABB (bilancio per attività).

Emendamento 7
Articolo 34, paragrafo 1

1. Il direttore può delegare i suoi poteri d'esecuzione del bilancio ad agenti dell'organismo comunitario soggetti allo statuto, alle condizioni specificate dal regolamento finanziario dell'organismo comunitario **ed eventualmente da altre norme adottate** dal consiglio di amministrazione. I titolari di delega possono operare soltanto entro i limiti dei

1. Il direttore può delegare i suoi poteri d'esecuzione del bilancio ad agenti dell'organismo comunitario soggetti allo statuto, alle condizioni specificate **dalla regolamentazione finanziaria, conformemente all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, adottata** dal consiglio di amministrazione. I titolari di delega possono operare soltanto

poteri loro espressamente conferiti.

entro i limiti dei poteri loro espressamente conferiti.

Motivazione

Le condizioni della delega dei poteri di esecuzione del bilancio delle agenzie comunitarie devono essere conformi al quadro tracciato dall'articolo 185 del regolamento finanziario generale.

Emendamento 8 Articolo 36, paragrafo 2

2. Nella misura in cui ciò si rivela indispensabile, possono essere affidati mediante contratto, a soggetti o organismi esterni di diritto privato, **compiti di perizia tecnica e** compiti amministrativi, preparatori o accessori che non implicano né attribuzioni proprie dell'autorità pubblica né l'esercizio di un potere discrezionale di valutazione.

2. Nella misura in cui ciò si rivela indispensabile, possono essere affidati mediante contratto, a soggetti o organismi esterni di diritto privato, compiti amministrativi, preparatori o accessori che non implicano né attribuzioni proprie dell'autorità pubblica né l'esercizio di un potere discrezionale di valutazione. ***Gli stanziamenti destinati a tali compiti sono individuati come stanziamenti amministrativi.***

Motivazione

Per assimilazione alle linee B...A del bilancio generale, le agenzie devono imputare tali stanziamenti ai titoli 1 o 2 del proprio bilancio.

Emendamento 9 Articolo 96, paragrafo 3

3. Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie per il controllo dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio in oggetto.

3. Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo ***e conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario***, tutte le informazioni necessarie ***al corretto svolgimento della procedura di discarico***

per l'esercizio in oggetto.

Motivazione

La formulazione ricalca quella dell'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

Emendamento 10
Articolo 101 bis (nuovo)

Articolo 101 bis

In caso di revisione del regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, la Commissione consulta il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti.

Motivazione

Il Parlamento deve essere consultato in caso di revisione del regolamento quadro "agenzie" per analogia alle disposizioni dell'articolo 184 del regolamento finanziario generale. Tuttavia, ai fini dell'inserimento del presente emendamento orizzontale nei singoli atti costitutivi delle agenzie, occorre riprendere unicamente la seconda frase che recita: "In caso di revisione del regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, la Commissione consulta il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti".

Emendamento 11
Articolo 102 bis (nuovo)

Articolo 102 bis

Il regolamento che istituisce un organismo di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) ... del Consiglio (regolamento finanziario applicabile al bilancio generale) entra comunque in vigore solamente previa

**decisione definitiva sulla sede
dell'organismo.**

Motivazione

Gli atti giuridici relativi all'istituzione di varie agenzie sono entrati in vigore in assenza di una decisione definitiva sulla loro sede, il che è inaccettabile. La sede è di fondamentale importanza per l'attività di un'agenzia. Non si tratta solamente degli edifici e di altre questioni di questo tipo bensì, in particolare, del personale. I membri del personale (e le loro famiglie) devono sapere dove vivranno nei prossimi anni. Per esempio, il primo bando per il posto di Direttore dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, la cui pubblicazione ha comportato costi elevati, ha dovuto essere ripubblicato perché nessuna persona qualificata era disposta ad accettare una situazione di questo tipo.

Tutte le soluzioni transitorie sono costose. Ecco un altro esempio al riguardo: in seguito al trasferimento del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) da Berlino a Salonicco, 42 dei suoi 66 dipendenti hanno abbandonato il Centro (cfr. relazione annuale della Corte dei conti relativa al Cedefop per il 2000). Un altro problema è dato dal fatto che la mancata decisione del Consiglio europeo sulle sedi pregiudica anche le prerogative conferite al Parlamento europeo dal trattato. Le nuove agenzie (sicurezza alimentare, sicurezza marittima e sicurezza aerea) sono state istituite nel quadro della procedura di codecisione, che pone sullo stesso piano il Parlamento e i governi degli Stati membri rappresentati in seno al Consiglio dei ministri. Tuttavia, se la decisione relativa alla sede spetta solamente a uno dei due rami dell'autorità legislativa e se tale decisione resta in sospeso per un lungo periodo, ciò equivale di fatto a un veto, il che contrasta con lo spirito dei trattati.

Prima dell'entrata in vigore di un regolamento che istituisce un organismo e dell'inizio delle sue attività, è pertanto necessario attendere l'adozione di una decisione relativa alla sede.

MOTIVAZIONE

La situazione prima della rifusione

Nel corso dei lavori destinati alla rifusione del regolamento finanziario il Parlamento ha cercato di garantire una maggiore trasparenza da parte delle agenzie decentrate designate nel progetto di regolamento quadro come “organismi comunitari”.

Il loro numero è infatti considerevolmente aumentato nel corso degli ultimi anni per iniziativa della Commissione che ritiene di non poter assicurare a livello centrale i compiti sempre più tecnici affidati alle agenzie. Dalle 7 del 1995, queste ultime sono oggi diventate 16.

D'altra parte, anche il tipo di queste agenzie è cambiato: mentre le prime agenzie erano interamente sovvenzionate dal bilancio comunitario, quelle di nuova generazione sono finanziate e attraverso fondi pubblici (sovvenzioni) e attraverso i contributi versati dall'industria del settore interessato.

Prima che il nuovo regolamento finanziario recepisce al livello regolamentare superiore le ricorrenti richieste del Parlamento in materia di trasparenza, erano stati formalizzati taluni progressi:

- a livello legislativo, man mano che venivano introdotte modifiche regolamentari alle varie agenzie, la Commissione ha esteso il controllo finanziario della Commissione stessa e i poteri di scarico del Parlamento alle agenzie;
- a livello di bilancio, il Parlamento ha:
 - introdotto nei commenti di bilancio il riferimento a un codice di condotta accettato da tutte le agenzie relativamente all'informazione dell'autorità di bilancio;
 - inserito le tabelle dell'organico delle agenzie nei commenti di bilancio nonché nella tabella degli organici del bilancio anche se senza un valore vincolante;
 - fatto presentare le entrate e le spese ripartite sul modello del bilancio generale:
Titolo 1 = spese di personale; Titolo 2 = spese amministrative e Titolo 3 = spese operative.

La Commissione aveva già approvato nel 1997 una proposta¹ su cui il Parlamento aveva espresso il proprio parere (relazione Kellett-Bowmann) e il cui obiettivo era quello di armonizzare tali progressi legislativi. Da parte sua, il Consiglio non è mai stato purtroppo in grado di adottare tale proposta, che è stata quindi formalmente ritirata.

¹ COM(1997) 489 def. del 6 ottobre 1997.

I progressi della rifusione

Il nuovo regolamento finanziario, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2003, attua una riforma in profondità delle modalità di gestione finanziaria e di bilancio delle istituzioni europee. E' pertanto indispensabile che la nuova regolamentazione si applichi anche agli organismi comunitari ed è questo il fine del presente regolamento quadro (SEC(2002) 836 def.). Sulla base di quest'ultimo è stata altresì proposta un'armonizzazione dei regolamenti finanziari specifici delle agenzie (COM(2002) 406 def.).

L'articolo 185 del nuovo regolamento finanziario generale non richiede una consultazione interistituzionale. Tuttavia, sulla base della dichiarazione allegata all'articolo 185, la Commissione si è impegnata a consultare il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti.

Da parte loro, queste ultime istituzioni si sono impegnate, in virtù della medesima dichiarazione, a dare il loro parere entro sei settimane dal ricevimento della proposta.

Il nuovo regolamento finanziario ha quindi recepito importanti progressi che riprendono le principali richieste formulate dal Parlamento nel corso degli ultimi anni.

Tali progressi possono così riassumersi:

- l'articolo 14 del nuovo regolamento finanziario generale estende il divieto di sottoscrivere impegni agli organismi comunitari dotati di personalità giuridica che ricevono una sovvenzione da parte del bilancio;
- l'articolo 46, paragrafo 3, lettera d) del nuovo regolamento finanziario generale prevede che l'organico degli organismi che ricevono una sovvenzione da parte del bilancio sia approvato dall'autorità di bilancio (Consiglio e Parlamento europeo);
- l'articolo 185 stabilisce che:
 - a) la Commissione adotta un regolamento finanziario quadro degli organismi comunitari, dotati di personalità giuridica che ricevono effettivamente sovvenzioni a carico del bilancio. La regolamentazione finanziaria di tali organismi non può discostarsi dal regolamento quadro se non nel caso in cui lo richiedano specifiche esigenze di funzionamento e sempre previo accordo della Commissione;
 - b) il discarico sull'esecuzione dei bilanci di tali organismi è dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio;
 - c) il revisore interno della Commissione esercita, nei confronti di tali organismi, le stesse competenze attribuitegli riguardo ai servizi della Commissione;
 - d) tali organismi applicano le norme contabili di cui all'articolo 132 per permettere la consolidazione dei rispettivi conti con quelli della Commissione.

Contenuto delle proposte

La proposta della Commissione consta di un progetto di regolamento SEC(2002) 836 def. e di una proposta di modifica dei regolamenti specifici delle agenzie COM(2002) 406 def.

Il primo si applica agli organismi di cui all'articolo 185 del nuovo regolamento finanziario, vale a dire a tutte le agenzie che ricevono una sovvenzione a carico del bilancio comunitario, nonché a Eurojust che, nonostante sia un organo istituito in virtù del terzo pilastro, è assimilato a un organismo decentrato tradizionale sul piano di bilancio e finanziario.

Esso prevede di armonizzare tutte le disposizioni discendenti dalla rifusione del regolamento finanziario.

La seconda traspone le disposizioni del regolamento quadro negli atti istitutivi dei 14 organismi decentrati di cui all'articolo 185, nonché altre disposizioni non discendenti dall'articolo 185, come ad esempio la soppressione totale del controllo finanziario *ex ante* centralizzato, l'estensione agli organismi decentrati delle misure derivanti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 sull'accesso del pubblico a informazioni riguardanti le istituzioni comunitarie e infine una modifica della procedura di selezione e di nomina dei direttori degli organismi comunitari.

Le disposizioni relative al controllo finanziario si applicano ai 14 organismi, più l'Ufficio di armonizzazione del mercato interno (Alicante) e l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (Angers), che non ricevono sovvenzioni a carico del bilancio comunitario. Le misure relative all'accesso del pubblico ai documenti non si applicano a Eurojust. L'Agenzia ferroviaria europea è esclusa da tali proposte.

A prescindere dalle modifiche principali, la Commissione coglie l'occasione fornita dalla presente proposta per assicurare un certo grado di armonizzazione tecnica dei regolamenti specifici delle agenzie approvati nel corso degli anni.

Stanti i progressi conseguiti dal Parlamento nella procedura di rifusione del regolamento finanziario, da una parte, e l'impegno da esso assunto di non ritardare il processo legislativo, dall'altra, gli emendamenti proposti dal relatore si limitano a introdurre i principi della trasparenza di bilancio tradizionalmente sostenuti dalla commissione per i bilanci e figuranti nella prima relazione Dell'Alba¹.

La commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni ha sottolineato che le modifiche proposte dalla Commissione ai regolamenti recanti istituzione delle Agenzie attuano l'impegno stabilito dalla dichiarazione, ad eccezione dell'Accademia europea di polizia (AEP) (Decisione del Consiglio del 22 dicembre 2000 che istituisce l'Accademia europea di polizia (AEP) (GU L 336 del 30.12.2000, pagg. 1-3)).

Tale eccezione è inesplicabile visto che i principi e i limiti alla trasparenza, quali definiti dal regolamento n. 1049/2001 in applicazione dell'articolo 255 del trattato, si applicano anche al trattato sull'Unione (conformemente al rinvio previsto dall'articolo 41 TUE). D'altronde talune agenzie istituite nell'ambito del terzo pilastro, come l'Eurojust, fanno già riferimento nel loro atto istitutivo al regolamento n. 1049/2001. Per questo motivo il relatore ne fa menzione nella risoluzione.

¹ A5-0176/2001.

1° ottobre 2002

PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DEI BILANCI

destinato alla commissione per i bilanci

sulla proposta di regolamento della Commissione che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio (regolamento finanziario applicabile al bilancio generale) (SEC(2002) 836 – C5-0400/2002 – 2002/0902(CNS))

e sulla proposta di modifica degli atti istitutivi degli organismi comunitari in seguito all'adozione del nuovo regolamento finanziario (COM(2002) 406 - C5-0371 a 374/2002

Relatore per parere: Michiel van Hulten

PROCEDURA

Nella riunione del 2 settembre 2002 la commissione per i bilanci ha nominato relatore per parere Michiel van Hulten.

Nella riunione del 1° ottobre 2002 ha esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione ha approvato gli emendamenti in appresso all'unanimità.

Sempre all'unanimità essa ha chiesto alla commissione per i bilanci di trasporre al momento opportuno nelle sue relazioni attinenti alla proposta COM(2002) 406 def. gli emendamenti adottati nn. 1, 2, 4 e 5 relativi al documento SEC(2002) 836 def. e, a tal fine, ha dato mandato al suo relatore.

Erano presenti al momento della votazione Herbert Bösch (primo vicepresidente e presidente f.f.), Paulo Casaca (secondo vicepresidente), Freddy Blak (terzo vicepresidente), Michiel van Hulten (relatore per parere), Generoso Andria, María Antonia Avilés Perea, Juan José Bayona de Perogordo, Mogens N.J. Camre, Christopher Heaton-Harris, Brigitte Langenhagen, Emmanouil Mastorakis (in sostituzione di Helmut Kuhne), Eluned Morgan, Jan Mulder (in sostituzione di Antonio Di Pietro), Heide Rühle (in sostituzione di Bart Staes), Ole Sørensen, e Rijk van Dam (in sostituzione di Jeffrey William Titford).

BREVE GIUSTIFICAZIONE

Gli emendamenti che il vostro relatore sottopone all'approvazione della commissione per il controllo dei bilanci si riferiscono al progetto di regolamento quadro "agenzie" (doc. SEC(2002) 836 def.).

L'obiettivo è quello di:

- garantire un recepimento adeguato ma fedele delle disposizioni del regolamento finanziario generale nel regolamento finanziario quadro "agenzie";
- garantire che, sulla base del regolamento finanziario quadro "agenzie", le modifiche da apportare agli atti costitutivi di ciascuno di tali organismi riducano le disparità tra i testi che disciplinano le agenzie pur consentendo di tener conto delle esigenze specifiche di funzionamento di ciascuna di esse.

Il vostro relatore propone un numero limitato di emendamenti che mirano a garantire:

- un'informazione adeguata dell'autorità di scarico sul seguito dei lavori di valutazione dei programmi e delle attività delle agenzie e in materia di disposizioni volte a prevenire i rischi di frode e di irregolarità (emendamento 1);
- un quadro chiaro sulla delega dei poteri di esecuzione del bilancio di ciascuna agenzia che sia conforme con l'articolo 185 del regolamento finanziario generale (emendamento 2);
- un'informazione del Parlamento, in qualità di autorità di scarico, conforme alle disposizioni del regolamento finanziario generale (emendamento 4);
- che il Parlamento sia consultato, come pure il Consiglio e la Corte dei conti, in caso di modifica del regolamento finanziario quadro "agenzie" (emendamento 5).

Quanto agli 3 e 6, essi mirano a completare il regolamento finanziario quadro "agenzie" e non dovrebbero pertanto essere recepiti nei testi degli atti costitutivi delle agenzie.

Conclusioni

Il vostro relatore propone quindi di adottare i sei emendamenti seguenti.

Egli sollecita altresì un mandato della commissione per garantire il recepimento dei quattro emendamenti orizzontali (nn. 1, 2, 4 e 5) nei singoli testi degli atti istitutivi delle agenzie. Tali atti figurano nella proposta COM(2002) 406 def. e formeranno oggetto di relazione su cui competente per il merito è la commissione per i bilanci.

EMENDAMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per i bilanci, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione ¹

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1 Articolo 25, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. L'organismo comunitario trasmette ogni anno all'autorità di discarico qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione. Esso comunica altresì informazioni concernenti le misure esistenti o previste per prevenire i rischi di frode o irregolarità.

Motivazione

Si tratta di elementi essenziali di cui deve disporre l'autorità di discarico per assolvere il proprio compito.

Emendamento 2 Articolo 34, paragrafo 1

1. Il direttore può delegare i suoi poteri d'esecuzione del bilancio ad agenti dell'organismo comunitario soggetti allo statuto, alle condizioni specificate dal regolamento finanziario dell'organismo comunitario ***ed eventualmente da altre norme adottate*** dal consiglio di amministrazione. I titolari di delega possono operare soltanto entro i limiti dei poteri loro espressamente conferiti.

1. Il direttore può delegare i suoi poteri d'esecuzione del bilancio ad agenti dell'organismo comunitario soggetti allo statuto, alle condizioni specificate ***dalla regolamentazione finanziaria, conformemente all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, adottata*** dal consiglio di amministrazione. I titolari di delega possono operare soltanto entro i limiti dei poteri loro espressamente conferiti.

¹ Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Motivazione

Le condizioni della delega dei poteri di esecuzione del bilancio delle agenzie comunitarie devono essere conformi al quadro tracciato dall'articolo 185 del regolamento finanziario generale.

Emendamento 3 Articolo 56, paragrafo 3

3. Quando l'ordinatore competente intende rinunciare a recuperare un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme ai principi di una sana gestione finanziaria.

La rinuncia a recuperare un credito accertato si manifesta mediante una decisione dell'ordinatore, che deve essere motivata. L'ordinatore non può delegare questa decisione.

La decisione di rinuncia specifica le azioni esplicate ai fini del recupero e gli elementi di diritto e di fatto sui quali è fondata.

3. Quando l'ordinatore competente intende rinunciare a recuperare un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme ai principi di una sana gestione finanziaria **e di proporzionalità**.

La rinuncia a recuperare un credito accertato si manifesta mediante una decisione dell'ordinatore, che deve essere motivata. L'ordinatore non può delegare questa decisione.

La decisione di rinuncia specifica le azioni esplicate ai fini del recupero e gli elementi di diritto e di fatto sui quali è fondata.

Motivazione

Conformità con l'articolo 73, paragrafo 2, del regolamento finanziario generale.

Emendamento 4 Articolo 96, paragrafo 3

3. Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie per il controllo dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio

3. Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo **e conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3, del**

in oggetto.

regolamento finanziario, tutte le informazioni necessarie **al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio** in oggetto.

Motivazione

La formulazione ricalca quella dell'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

Emendamento 5
Articolo 101 bis (nuovo)

Ogniqualevolta ciò risulti necessario, il presente regolamento è riesaminato. In caso di revisione del regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, la Commissione consulta il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti.

Motivazione

Il Parlamento deve essere consultato in caso di revisione del regolamento quadro "agenzie" per analogia alle disposizioni dell'articolo 184 del regolamento finanziario generale. Tuttavia, ai fini dell'inserimento del presente emendamento orizzontale nei singoli atti costitutivi delle agenzie, occorre riprendere unicamente la seconda frase che recita: "In caso di revisione del regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, la Commissione consulta il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti".

Emendamento 6
Articolo 2, primo trattino

Ai fini del presente regolamento si intende

Ai fini del presente regolamento si intende

per:
“organismo comunitario”: qualsiasi
organismo di cui all’articolo 185, paragrafo
1, del regolamento finanziario generale.

per:
“organismo comunitario”: qualsiasi
organismo di cui all’articolo 185, paragrafo
1, del regolamento finanziario generale **e**
all'articolo 266 delle modalità di
esecuzione di detto regolamento.

Motivazione

Scopo dell'emendamento è quello di far riferimento all'articolo delle modalità di esecuzione contenente l'elenco delle agenzie.